

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

\* \* \*


Proc. n. 04/2015

Promosso contro

**MASSA Athos**, tessera n. 413682 preso società A.S.D. BOCCE  
MONDOVI' del comitato provinciale di Cuneo;

**PREMESSO CHE**

- l'arbitro della gara regionale, sig. Amedeo Monteferrario, svoltasi in Cerreto Castello (BI) in data 23-24.05.2015 presso la società A.S.D. PIATTO SPORT, ha presentato denuncia contro il giocatore in epigrafe generalizzato il quale nel corso della partita era ripetutamente venuto ad acceso diverbio con gli avversari e che, al termine della stessa, li aveva aggrediti verbalmente con l'epiteto "bastardi", oltre che averli minacciati invitandoli ad uscire dal campo di gioco, sino a portarsi all'indirizzo degli stessi, togliendosi la maglia con fare minaccioso, non riuscendo nel proprio intento poiché fermato dal pubblico;
- considerato che la condotta tenuta dal denunciato integra le fattispecie di cui all'art. 61 comma 3 lett. d) quanto alle ingiurie, nonché quella di cui all'art. 61 comma 3 lett. f), quanto alle minacce;
- le condotte tenute dal denunciato sono punibili, in caso di prima infrazione, la prima, ai sensi dell'art. 61 comma 5 lett. b) R.G.D., con la squalifica da mesi uno a mesi due e, la seconda, ai sensi dell'art. 61 comma 5 lett. f) R.G.D., sempre in caso di prima infrazione, con la squalifica da mesi due a mesi tre;
- che non sono ravvisabili circostanze aggravanti, né attenuanti e che atteso il cumulo materiale tra le sanzioni, le stesse, anche in applicazione dell'art. 64 R.G.D., si ritengono eque nei minimi edittali,



considerata anche la condotta successiva del giocatore che ha reso le proprie scuse all'arbitro, per complessivi mesi tre di squalifica.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,  
applica al sig. **MASSA Athos**, tessera n. 413682 preso società A.S.D. BOCCE MONDOVI' del comitato provinciale di Cuneo, la squalifica di mesi tre con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento.

Ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 06.07.2015

Il Giudice sportivo  
Avv. Massimo Osseglio

